

NLC. A



AUSER INSIEME di GALLARATE - ONLUS

STATUTO

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

ART. 1 (Denominazione, durata e sede)

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "C.T.S.") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, l'associazione non riconosciuta di Promozione Sociale avente la denominazione "**Auser Insieme di Gallarate ONLUS**" (da ora in avanti "Associazione"), con durata illimitata e con sede legale nel Comune di **Gallarate (VA)**; le sedi operative variano in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche utili per la realizzazione delle attività .

A decorrere dal termine di cui al secondo comma dell'art. 104 del C.T.S., l'acronimo ONLUS è eliminato dalla denominazione .

A seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione è integrata con l'acronimo ETS nel seguente modo: "**Auser Insieme di Gallarate APS-ETS**"

L'associazione aderisce ad "*Auser APS Rete associativa nazionale per l'invecchiamento attivo*" costituita ai sensi dell'art. 41 del C.T. S. , mediante affiliazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Ufficio Fiscuale di GALLARATE
ATA Reg. n. 19.06.201
al N. 1419 Serie 3
VAT 1234567890
Varese 10/06/2019

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale (comma 1, art.5 del C.T.S.) , in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione e scambio di beni o servizi, in favore dei propri associati, dei loro familiari, (della comunità locale) e dei terzi.

Assume i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come tratto essenziale della propria identità ed è impegnata ad operare per la pace , a sostegno della legalità e di modelli di sviluppo equo e sostenibile, per il rafforzamento dell'Unione Europea, quale soggetto unitario federale con forte dimensione sociale, per la tutela e diffusione dei diritti umani e sociali , per il ripudio di ogni forma di razzismo, violenza , integralismo religioso, e contro la pena di morte .

Sulla base di progetti propri, e/o concordati con altri soggetti del terzo settore, ed in un rapporto sinergico con i Enti ed Istituzioni Pubbliche , svolge le proprie attività a favore di tutte le persone, con particolare attenzione verso quelle che vivono in condizioni di fragilità e disagio sociale ; favorisce e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto.

L'Associazione , in particolare, intende contribuire a diffondere una nuova cultura della qualità della vita, anche attraverso la promozione "dell' invecchiamento attivo" orientato a valorizzare le abilità e le competenze delle persone anziane come opportunità e risorsa per lo sviluppo di comunità locali solidali e accoglienti.

In ragione di questi scopi, partecipa alla costruzione e/o al rafforzamento di reti comunitarie tendenti a:

- accrescere la coesione sociale



- sostenere le persone fragili e/o in condizione di disagio sociale, aiutandole a prevenire situazioni di decadimento ed emarginazione e potenziandone i sistemi di relazione
- conciliare i tempi delle famiglie con carichi di cura
- valorizzare l'ambiente e i beni comuni
- promuovere la solidarietà, il volontariato e l'apprendimento permanente come fondamenti di una cittadinanza attiva e responsabile
- superare la frammentazione dei sistemi di welfare territoriale , perseguitando l'integrazione delle politiche e degli attori sociali mediante forme di co-programmazione e co-progettazione
- diffondere la cultura delle pari opportunità, prevenire e contrastare la violenza di genere
- accogliere ed integrare le persone migranti
- diffondere la cultura della legalità e del contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata

Di conseguenza , l'Associazione può instaurare rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti pubblici e privati, con altre associazioni ; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni , federazioni, confederazioni, osservatori

Per il conseguimento dei propri fini , si avvale in misura determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri associati e svolge le sue attività, principalmente nei settori di cui all'art. 5 del C.T.S alle lettere:

- a) – Organizzazione e gestione di interventi di orientamento, aiuto e accompagnamento sociale rivolti a famiglie e persone fragili e/o in condizione di disagio; attività di prevenzione e contrasto delle diverse forme di povertà ; supporto alle vittime di violenza ;
- e) – Iniziative di promozione della cultura per la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali
- i) - Organizzazione e gestione di iniziative ricreative, culturali e artistiche, anche in collaborazione con musei e biblioteche, con l'obiettivo di :
 - sostenere e attivare percorsi di formazione e partecipazione dei cittadini alla gestione e fruizione del patrimonio storico-culturale, promuovendo l'accezione del bene culturale come bene comune di tutti i cittadini
 - favorire la socializzazione e contrastare la solitudine mediante forme di apprendimento permanente, promuovere la cultura della solidarietà, la pratica del volontariato e lo scambio intergenerazionale
- k) - Organizzazione di iniziative di turismo socio-culturale finalizzate al mantenimento di competenze e relazioni
- l) - Interventi di prevenzione e contrasto della povertà educativa in collaborazione con istituzioni e organizzazioni che svolgono funzioni educative
- r) - Attività di supporto all'accoglienza umanitaria e all'integrazione sociale delle persone migranti
- t) - Organizzazione di attività sportive dilettantistiche finalizzate al mantenimento delle abilità personali
- u)- Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- v) – Iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura della legalità, della convivenza pacifica, della nonviolenza e difesa non armata
- w) – Promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici; iniziative di cittadinanza attiva e per la diffusione delle forme di aiuto reciproco e dei gruppi di acquisto solidali
- z) - collaborazione in progetti ed interventi volti a riqualificare beni pubblici o confiscati alla criminalità organizzata

e, occasionalmente, in altre attività di utilità sociale previste dal medesimo articolo .

L'Associazione può anche esercitare, in maniera occasionale e giusto art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposite norme. Inoltre, può svolgere attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – per contribuire a finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico .

TITOLO II (ASSOCIATI)

ART. 3 (Ammissione numero degli associati)

L'Associazione, in quanto affiliata alla Rete Nazionale Auser, assume la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative e il Codice Etico della rete medesima.

Di conseguenza : il tesseramento è unico e nazionale e il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche, senza distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, che condividono gli scopi del presente statuto, le finalità della Rete Nazionale Auser e che partecipano alle attività associative .

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda scritta contente : i dati anagrafici, il codice fiscale, i recapiti telefonici e di posta elettronica.

L'avvenuta iscrizione è comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli associati.

L'eventuale decisione di non ammissione deve essere motivata per iscritto dal Comitato Direttivo.

Lo status di associato ha carattere permanente e viene meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- concorrere all'elaborazione delle linee programmatiche
- partecipare alla realizzazione delle attività poste in essere per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2 e controllarne l'andamento
- frequentare i locali dell'associazione
- essere assicurati, per lo svolgimento dell'attività di volontariato, a termine dell'art. 18 del C. T. S.
- essere rimborsati, per i servizi di volontariato effettuati, delle spese effettivamente sostenute e documentate , con le modalità prestabilite ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del C.T.S.;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili .

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto , il Codice Etico il regolamento disciplinare della Rete Auser
- prestare, nei limiti delle loro disponibilità, la propria opera verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo ; le somme versate a titolo di contributo associativo non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o mancato pagamento del contributo associativo annuale.

La qualifica di associato si perde anche per esclusione.

In conseguenza di quanto previsto dal precedente art.3, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice etico e del regolamento disciplinare nazionale, oppure, arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso con effetto immediato dall'associazione mediante delibera della Commissione di Garanzia, secondo le modalità previste dal successivo art. 6. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni

L'associato può sempre recedere dall'associazione : il recesso deve essere comunicato in forma scritta al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Commissione di Garanzia)

La Commissione di Garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati è quella di Auser Regionale.

La Commissione procede, su istanza degli associati, secondo modalità stabilite da apposito regolamento, a giudicare la conformità dei comportamenti di un qualsiasi componente dell'associazione e ad assumere le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:

- richiamo scritto
- sospensione della qualifica di associato, fino a un massimo di 12 mesi
- sospensione dalle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi
- esclusione .

Avverso i provvedimenti assunti dalla Commissione Regionale di Garanzia l'associato può ricorrere , in ultima istanza, alla Commissione Nazionale di Garanzia.

TITOLO III
(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

ART. 7
(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- la Presidenza
- il Comitato dei Sindaci



ART. 8 **(Assemblea degli associati)**

L'Assemblea degli associati è l'insieme dei soci che aderiscono all'associazione.

E' convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento; nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, ora, luogo di riunione e Ordine del giorno.

In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea, mediante delega scritta ; in tal caso, ciascun associato, ad eccezione dei membri degli organi amministrativi o di controllo , può essere portatore di un massimo di tre deleghe (art. 24, comma 3, del C.T.S).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altro componente designato dal Presidente stesso.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- deliberare sulla composizione numerica degli organi associativi
- eleggere e revocare i componenti degli organi associativi e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
- eleggere , se ed in quanto ritenuto, la Presidenza e il vicepresidente;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi (art. 28 del C.T.S.) e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approvare il bilancio consuntivo e la relazione di attività ;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione, o su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.

E' ordinaria in tutti gli altri casi e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Delle riunioni vengono redatti i Verbali che sono conservati presso la sede e inseriti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni.

ART. 9 **(Organo di amministrazione - Comitato Direttivo)**

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ; opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto
- delineare la struttura organizzativa dell'Associazione e l'affidamento di responsabilità gestionali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- amministrare il patrimonio dell'Associazione
- deliberare la convocazione dell'Assemblea
- deliberare il bilancio preventivo e le linee programmatiche
- approvare il programma di formazione per i Volontari impegnati nelle diverse attività
- predisporre il bilancio consuntivo e la relazione di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- recepire il Regolamento della Rete Nazionale Auser sul trattamento dei dati personali per l'attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati
- deliberare in merito alle richieste di iscrizione all'Associazione
- deliberare in ordine ad altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Presidente ;

II Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea, in rapporto al numero degli associati e comunque sempre in numero dispari .

I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall'Assemblea , di norma ogni quattro anni; vengono scelti tra le persone fisiche associate in conformità all'art. 2382 del codice civile.; sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

Nell'arco di validità, possono essere sostituiti/cooptati i componenti che dovessero dimettersi oppure lasciare gli incarichi associativi o decadere dalla carica di componente il Comitato Direttivo stesso, fino ad un massimo di 1/3 dei componenti effettivi .

In via d'urgenza, la proposta di sostituzione può essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti, e sottoposta a ratifica dall'Assemblea.

II Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, o da altro componente designato dal Presidente. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- coordina l'attività dell'Associazione
- convoca e presiede l'Assemblea degli Associati
- convoca e presiede il Comitato Direttivo
- propone la struttura organizzativa dell'Associazione e l'affidamento di responsabilità gestionali e operative
- assume i collaboratori, il personale dipendente e stipula i contratti
- propone all'Assemblea l'elezione degli altri componenti della Presidenza e di un vice presidente, se ed in quanto stabilito dalla medesima

- può contrarre obbligazioni nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali

La carica di Presidente cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Comitato Direttivo, con la maggioranza dei presenti

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente, o da altro componente del Direttivo/Presidenza indicato dal Presidente stesso.

In assenza della Presidenza, il Presidente si avvale dell'apporto di due Consiglieri scelti tra i componenti del Direttivo .

ART. 11 (Presidenza e Vice presidente)

La Presidenza, se ed in quanto istituita dall'Assemblea, è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.

Fanno parte della Presidenza : il Presidente, il Vice Presidente (se ed in quanto istituito) e i restanti componenti eletti dall'assemblea.

La Presidenza collabora con il Presidente nei seguenti compiti:

- predisposizione dei programmi di attività e di altre iniziative dell'Associazione, compresa la formazione dei Volontari , e vigilanza sulla loro realizzazione;
- direzione, indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione;
- adozione di decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo
- predisposizione del bilancio preventivo e delle linee programmatiche, del bilancio consuntivo e della relazione di attività.

Il Direttore, ove esiste la funzione, è invitato permanente alle riunioni della Presidenza.

ART.12 (Responsabilità e incompatibilità degli amministratori)

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le cariche di Presidente, vicepresidente e Direttore , sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con l' Associazione.

Nel pieno rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, le cariche di Presidente, Vice presidente o Direttore sono incompatibili con qualsiasi incarico esecutivo di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, la decaduta dagli incarichi associativi è immediata ed automatica.

Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato, delle Regioni, Province, e Comuni .

L'incompatibilità opera dal momento della candidatura.

ART. 13 (Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci è nominato nei casi previsti dall'Art.30 del CTS ed è l'organo di controllo dell'Associazione, vigila sull'osservanza della Legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Sindaci esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguiti dall'Associazione, ed attesta che il bilancio e la relazione di attività siano redatti in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti interni.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea, anche tra i non soci.

I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà e esperienza e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399 c.c..

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.

In caso di rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti subentrano in ordine d'età. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio , il Comitato Direttivo deve provvederne all'integrazione. Nel caso in cui il numero dei Sindaci supplenti si riducesse al di sotto di due, il Comitato Direttivo può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima struttura; i componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per quattro anni e possono essere eletti per non più di due mandati ; partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Collegio dei sindaci:

- controlla periodicamente la gestione amministrativa dell'Associazione;
- verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
- esamina il bilancio preventivo dell'Associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;
- predisponde una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo e della relazione di attività;
- con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni.

Nel caso il Collegio dei sindaci non fosse eletto, la surroga della funzione è affidata al Collegio della struttura organizzativa di livello territoriale superiore.

ART. 14 (Revisione legale dei conti)

Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e nel Collegio dei Sindaci non sia presente almeno un componente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c., l'Assemblea degli associati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV (AFFILIAZIONE)

ART.15 (Rapporti di affiliazione alla Rete Auser)

Il rispetto dello Statuto della Rete nazionale e delle sue articolazioni, dei valori e dell'identità associativa, del codice etico, delle regole e procedure attivate per il governo della Rete stessa, con particolare riguardo, giusto comma 2 – lettera b) e comma 3 – lettera a) dell'art. 41 del

C.T.S., alla procedura informatizzata – applicativo unico nazionale – per la tenuta dei conti, la registrazione contabile , il tesseramento e la documentazione delle attività svolte , costituiscono vincolo di affiliazione .

L'Associazione, è pienamente autonoma sul piano operativo, amministrativo contabile e patrimoniale nella gestione delle proprie attività e , in quanto affiliata alla Rete Nazionale Auser , riconoscere e condivide l'ordinamento interno e la struttura organizzativa articolata a diversi livelli su basi territoriali .

Detta struttura si fonda sul Congresso che, a partire dalle associazioni affiliate, viene convocato in forma di assemblea ordinaria, di norma ogni quattro anni, ed elegge, oltre ai componenti degli organi associativi dell'Associazione , i delegati della medesima che concorrono a formare la platea congressuale delle articolazioni organizzative superiori.

Alle articolazioni organizzative superiori, giusto articolo 20 dello Statuto della Rete Nazionale, è affidata la funzione di centro regolatore con compiti di indirizzo , direzione, autocontrollo e coordinamento delle attività del sistema associativo (art. 41 del C.T.S.) .

Il centro regolatore di primo riferimento per l' Associazione, in quanto insistente sul territorio di competenza, è Auser Territoriale Varese che, pur essendo associazione autonoma, costituisce un'articolazione organizzativa di Auser Regionale Lombardia (articoli 22 e 24 dello Statuto della rete Nazionale).

ART. 16 (Rapporto con i Centri Regolatori)

In forza del precedente art. 15 , l'Associazione è impegnata ad intrattenere con i centri regolatori , Auser Territoriale in primis, rapporti di collaborazione finalizzati a:

- facilitarne lo svolgimento della funzione
- ottenere i supporti necessari per rafforzare la propria attività ed incrementarne l'impatto sociale, e per rendere efficace il rapporto di affiliazione e appartenenza alla Rete.

In particolare , l'Associazione si obbliga a :

- partecipare a pieno titolo alla vita democratica della Rete Auser attraverso gli organismi preposti
- raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera unica di "Auser" e versare alla Rete, previa trattenuta della quota di spettanza, il relativo importo nella misura e secondo le modalità indicate annualmente
- adottare il logo "Auser" nella denominazione dell'associazione ed iscrizione al Registro Unico Nazionale ETS
- adottare l'applicativo informatico unico per la tenuta dei conti, la registrazione contabile , il tesseramento e la documentazione delle attività svolte
- rispettare i regolamenti e gli accordi di Rete in materia di trattamento dei dati personali
- riconoscere il diritto di Auser Territoriale e Auser Regionale, in quanto articolazioni organizzative della Rete, di partecipare alle riunioni dell'Associazione e, in casi particolari, di procedere alla convocazione delle medesime secondo modalità stabilite da apposite disposizioni interne
- trasmettere ad Auser Territoriale i bilanci preventivi e consuntivi approvati e le relative relazioni
- concordare preventivamente con Auser Territoriale:
 - l'eventuale decisione di aprire la partita IVA, fermo restando il divieto posto dal Codice del Terzo Settore di svolgere attività diverse da quelle elencate all'articolo 2 del presente Statuto, salvo quelle direttamente connesse, secondarie e strumentali
 - la stipula di accordi e convenzioni con le amministrazioni pubbliche, a partire dalla condivisione delle procedure preliminari

- eventuali variazioni statutarie da sottoporre all'approvazione di Auser Regionale

ART. 17 (Cessazione della condizione di affiliazione)

La condizione di affiliazione alla Rete Auser cessa:

- per recesso dall'affiliazione da parte dell'Associazione; in tal caso, di norma, le iscrizioni ed i beni successivi alla data di affiliazione vengono trasferiti e devoluti alla associazione affiliata territorialmente limitrofa, indicata dall'Auser Territoriale
- per esclusione dall'Associazione, secondo le procedure previste dagli Statuti e dai Regolamenti della Rete e delle sue strutture organizzative .

Le procedure di esclusione vengono attivate da Auser Territoriale.

Qualora Auser Territoriale, nell'ambito delle funzioni di monitoraggio e controllo delle attività e dei comportamenti delle associazioni affiliate che insistono sul territorio di competenza e, previ chiarimenti e confronti con gli organi dell'Associazione, rilevi la persistenza di atti e comportamenti contrari a quanto normato dal presente statuto, in particolare agli articoli 15 e 16, in contrasto con la legislazione vigente e incompatibili con l'appartenenza alla Rete, può richiedere ad Auser Regionale la revoca dell'affiliazione.

L'Associazione ha facoltà di ricorrere avverso l'eventuale provvedimento di esclusione al Centro regolatore Nazionale .

TITOLO VI - RISORSE ECONOMICHE

ART. 18 (Patrimonio)

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e altre istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali
- donazioni o lasciti testamentari
- erogazioni liberali da associati e da terzi
- entrate derivanti da accordi di collaborazione e convenzioni
- entrate derivanti da sponsorizzazioni
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- contributi da altre associazioni della Rete Auser e da altri enti del terzo settore;

- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al finanziamento delle proprie attività, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, pertanto, eventuali utili o avanzi di gestione vengono utilizzati per finanziare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili)

Giusto art.8, comma 2, del C.T.S., l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII – BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 20 (Bilancio preventivo)

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predisponde per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

ART. 21 (Bilancio consuntivo)

Per ciascun anno solare, la Presidenza predisponde un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e accompagnato da una nota integrativa e da una relazione sulla gestione che illustrano le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione, le modalità di perseguitamento delle finalità statutarie e le attività svolte nell'anno.

Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, è documentato nella relazione sulla gestione, in una annotazione in calce al rendiconto gestionale o nella nota integrativa.

Il bilancio consuntivo, completo di allegati, deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo completo degli allegati , e la relazione del Collegio dei Sindaci , ove previsto, devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti dell'Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.



ART. 22 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del C.T.S.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti.

I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al Comitato Direttivo dell'Associazione che comunicherà, per iscritto, ai richiedenti le tempistiche e le modalità di consultazione. I soci che esaminano i documenti devono sottoscrivere un impegno stilato ai sensi del regolamento nazionale in materia di trattamento e protezione dei dati.

ART. 23 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VIII (DISPOSIZIONI FINALI)

ART. 24 (Cambio di sezione nel registro unico nazionale)

La eventuale cancellazione dalla sezione del Volontariato e la successiva iscrizione alla sezione della Promozione sociale del Registro Unico Nazionale, e viceversa, non costituisce causa di scioglimento.

ART. 25 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e lo Statuto di Auser Nazionale

In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.